SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 aprile 2004, n. **105.**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL, effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL, effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Rome, 22 March 1999

Sir,

I have the honour to refer to your letter of 22 March 1999, which reads as follows:

"Sir,

I have the honour to refer to article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), and propose that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1. Definitions

   In this Agreement:

   a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;
   b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
   c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;
   d) "Member State" means the Republic of Italy;
   e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

^^

Mr. Christian Mark Johan Kröner
Ambassador
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Via Michele Mercati, 8
00197 ROMA

2. Privileges and immunities

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:

i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or

ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.

3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment

Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

5. Inviolability of archives

The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection

   The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7. Facilities and immunities in respect of communication
   1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so.

      The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.
   2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification
   1. The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.
   2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Settlement of Disputes
   1. Any dispute between the Member State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Member State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Member State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third,

who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.

2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.
3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.
4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

10. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I further propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which both Parties have informed each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration."

I confirm that the Italian Government agrees with the content of the above mentioned letter, and that this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy regarding the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Lorenzo Ferrarin
Minister Plenipotentiary

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

Rome, 22 March 1999

Sir,

I have the honour to refer to article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), and propose that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1. Definitions
   In this Agreement:
   a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;
   b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
   c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;
   d) "Member State" means the Republic of Italy;
   e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

Direttore Generale dell'Emigrazione e
degli Affari Sociali
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin
Ministero degli Affari Esteri

2. Privileges and immunities
   1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
   2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:
   i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or
   ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.
   3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure
   1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
   2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
   3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment
   Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

5. Inviolability of archives
   The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection
   The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7. Facilities and immunities in respect of communication
   1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.
   2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification
   1. The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.
   2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Settlement of Disputes
   1. Any dispute between the Member State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Member State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Member State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.
   2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.
   3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.
   4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
   5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

10. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I furthermore propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which both Parties have informed each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Christiaan M.J. Kröner

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 22 marzo 1999

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 22 marzo 1999, il cui testo è il seguente:

"Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordi che i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti:

1. Definizioni

   Nel presente Accordo:

   a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;
   b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;
   c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;
   d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;
   e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

Ambasciatore Christian Mark Johan Kröner,
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi,
Via Michele Mercati, 8
00197 ROMA

2. Privilegi e immunità

1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprirà:

   i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;

   ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.

3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ingresso, permanenza, partenza

1) IL Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.

2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.

3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

4. Occupazione

I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

L'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi

Roma, 22 marzo 1999

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordi che i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti:

1. Definizioni

   Nel presente Accordo:

   a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;
   b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;
   c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;
   d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;
   e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

Direttore Generale dell'Emigrazione e
Degli Affari Sociali
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin
Ministero degli Affari Esteri

2. Privilegi e immunità
   1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
   2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprirà:
      i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;
      ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.

   3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ingresso, permanenza, partenza
   1) Il Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.
   2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.
   3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

4. Occupazione

   I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

5. Inviolabilità degli archivi
   Gli archividell'ufficiale di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili.

6. Protezione personale
   Le autorità dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformità con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento, nonché dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza è in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol.

7. Agevolazioni e immunità nel settore delle comunicazioni
   1) Il Governo consentirà all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessità di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggerà il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento avrà il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valige sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.
   2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui ciò è compatibile con la Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai governi per quanto riguarda le priorità per le comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi.

8. Notifica
   1) Lo Stato Membro comunicherà tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e, se del caso, il fatto che una persona non formi più parte del nucleo familiare.
   2) Il Governo rilascerà all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identità corredata

dalla fotografia del titolare. Tale carta servirà per identificare il titolare presso le autorità dello Stato ospitante.

9. Composizione delle controversie

1) Tutte le controversie fra lo Stato Membro ed il Governo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero tutte le questioni che riguardano l'ufficiale di collegamento o il rapporto fra Stato Membro e Governo, non composte in via amichevole, saranno rinviate alla sentenza definitiva di un tribunale composto da tre arbitri, su richiesta dello Stato Membro o del Governo. Ciascuna Parte nominerà un arbitro. Il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri.
2) Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro i due mesi successivi alla richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina, l'altra parte può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
3) Qualora i primi due arbitri non concordino sul terzo entro due mesi dalla data della loro nomina, l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
4) Tranne nel caso in cui le parti non concordino diversamente, il tribunale deciderà il suo regolamento interno.
5) Il tribunale adotterà le sue decisioni a maggioranza dei voti. Il Presidente avrà il voto decisivo. La sentenza sarà definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

10. Ambito territoriale

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applicherà solo alla parte europea del Regno.

Propongo altresì che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le due Parti si saranno comunicate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali per l'entrata in vigore.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Christiaan M. J. Kröner)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1755):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri (BERLUSCONI) il 7 ottobre 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 novembre 2002, il 21 gennaio 2003 e il 25 febbraio 2003.

Relazione scritta presentata il 28 gennaio 2003 (atto n. 1755/A - relatore sen. FORLANI).

Presentata a integrazione nuova relazione (susseguente al rinvio in commissione deliberato dall'assemblea) il 10 marzo 2003 (atto n. 1755/A/R - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula il 4 febbraio 2003 ed approvato l'11 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3766):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 marzo 2003; 28 maggio 2003; 1° e 3 luglio 2003; 25 marzo 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 1° aprile 2004.

04G0136

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2004.

Nomina del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede la nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell'interno, nella seduta del 19 dicembre 2003, concernente la destinazione al predetto incarico del prefetto dott. Gennaro Monaco;

Decreta:

1. Al prefetto dott. Gennaro Monaco è attribuito, a decorrere dal 30 dicembre 2003, l'incarico di commissario per il coordinamento delle inziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e dal relativo regolamento di attuazione.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 87

04A04275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2004.

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che risulta vacante l'incarico di commissario straordinario del Governo conferito con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001 al prefetto dott. Gennaro Monaco, destinato ad altro incarico a decorrere dal 30 dicembre 2003;

Ritenuto che, al fine di assicurare continuità ed efficienza alle linee di intervento volte a fronteggiare i gravi problemi derivanti dalla elevata pericolosità dei fenomeni delinquenziali dell'estorsione e dell'usura, sussiste il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie, ai sensi del citato art. 11 della legge n. 400/1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 19 dicembre 2003, concernente il conferimento al prefetto dott. Carlo Ferrigno dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prefetto dott. Carlo Ferrigno è nominato, per un biennio a decorrere dal 30 dicembre 2003, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi del l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle funzioni previste dai successivi articoli.

Art. 2.

1. Al commissario straordinario è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore delle lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore della lotta al racket e all'usura dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario straordinario, previo apposito monitoraggio, propone alle compententi autorità eventuali misure ritenute opportune.

3. Il commissario straordinario cura, in adempimento alle direttive di Goveno, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministro per le politiche comunitarie.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali di ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al commissario straordinario.

2. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 84

04A04276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2004.

Nomina del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 16 agosto 1999, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 «Regolamento recante norme concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»;

Considerato che risulta vacante l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a seguito della destinazione ad altro incarico, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, dal prefetto dott. Gennaro Monaco;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 dicembre 2003, è stato conferito al prefetto dott. Carlo Ferrigno l'incarico di commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004, sulla proposta del Ministro dell'interno, concernente la nomina del prefetto dott. Carlo Ferrigno a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi del l'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Decreta:

Al prefetto dott. Carlo Ferrigno è attribuito l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 96

04A04277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2004.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Graffignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 dicembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Graffignano (Viterbo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Salvatore Salerno;

Considerato che il dott. Salvatore Salerno non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il gen. C.A. Luigi Coppola è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Graffignano (Viterbo) in sostituzione del dott. Salvatore Salerno con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

04A04279

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 marzo 2004 che hanno disposto per il 15 marzo 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,502 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 98,034 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 17.416.075,08 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 137.632.281,27 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 marzo 2005.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,565 ed a 99,251 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 98,277 ed a 97,070 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04376

DECRETO 6 aprile 2004.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 22.993 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da

rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio)

ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 14.

Il 15 aprile 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04282

DECRETO 6 aprile 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 22.993 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 18 settembre 2003 e 23 gennaio 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2034, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3,

ultimo comma, del decreto ministeriale 18 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 aprile 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudica-

zione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 aprile 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «trentennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2004, al prezzo di aggiudica-

zione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantaquattro giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 14.

Il 15 aprile 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per settantaquattro giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A04283

DECRETO 22 aprile 2004.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 aprile 2004 è pari a 42.008 milioni di euro;

Decreta:

Per il giorno 30 aprile 2004 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al proprio decreto ministeriale del 23 marzo 2004, n. 28424, con godimento 31 marzo 2004, durata residua duecentotrentasette giorni e scadenza il 23 dicembre 2004, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla Sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio

di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04377

DECRETO 22 aprile 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 aprile 2004 è pari a 42.008 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 aprile 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 29 ottobre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 9.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario Target) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 28 aprile 2004, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04378

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fraccaro Rolfo Jenny Clyde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fraccaro Rolfo Jenny Clyde cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Cirujana» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica Cirujana» rilasciato in data 1° dicembre 1982 dall'Universidad Nacional de Cordoba (Republica Argentina) alla sig.ra Fraccaro Rolfo Jenny Clyde, cittadina italiana, nata a Villa Maria - Cordoba (Argentina) il 6 giugno 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03988

DECRETO 6 novembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista en hematologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «especialista en hematologia», rilasciato in data 23 dicembre 1999 dal Ministerio De Salud Y Accion Social - Republica Argentina» alla dott.ssa Fraccaro Rolfo Jenny Clyde, cittadina italiana, nata a Villa Maria - Cordoba (Argentina) il 6 giugno 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e

dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03997

DECRETO 2 marzo 2004.

Istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e la terapia cellulare somatica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante: «Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 1998, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Visto il regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio europeo del 22 luglio 1993;

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente del 10 ottobre 2002 relativa alla sospensione su tutto il territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche con prodotti per terapia genica, che prevedono l'impiego di vettori retrovirali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2002, n. 264;

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente del 28 gennaio 2003 relativa alla sospensione su tutto il territorio nazionale delle sperimentazioni con prodotti per terapia genica, che prevedono l'impiego di vettori retrovirali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2003, n. 41;

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente relativa alla terapia genica del 13 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 2003, n. 185;

Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto espresso dal gruppo *ad hoc* per la terapia genica del CPMP dell'EMEA nella seduta del 26-27 giugno 2003 (EMEA/22880/03);

Considerata la necessità di approfondire le conoscenze sulla sicurezza d'impiego a medio e lungo termine delle preparazioni per terapia genica e terapia cellulare somatica sull'uomo;

Ritenuto pertanto necessario il monitoraggio sul territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche che prevedono l'impiego di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'impiego di preparazioni per terapia genica e terapia cellulare somatica non autorizzate all'immissione in commercio, è consentito esclusivamente nell'ambito di sperimentazioni cliniche approvate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998 citato in premessa.

Art. 2.

1. Nel caso di sperimentazioni con preparazioni per terapia genica, l'impiego di vettori con potenziale genotossicità inserzionale, quali ad esempio i vettori retrovirali, e per i quali i dati di sicurezza non offrono sufficienti garanzie, è consentito solamente nei casi di patologie a rapida progressione e prognosi infausta (aspettativa di vita di mesi), dopo aver stabilito per ciascun paziente l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio favorevole, ed in assenza o con dimostrata inefficacia di terapie alternative praticabili.

Art. 3.

1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita una banca dati per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a sperimentazione clinica con preparazioni per terapia genica e cellulare somatica.

2. La banca dati deve riportare i dati identificativi dei singoli pazienti arruolati, i risultati periodici delle valutazioni cliniche e degli esami diagnostici e molecolari, gli effetti avversi osservati, e qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante per il protocollo clinico.

Art. 4.

1. Il richiedente deve comunicare all'Istituto superiore di sanità l'arruolamento di ciascun paziente, ed un breve riassunto della sua condizione clinica.

2. L'applicazione del protocollo sul paziente potrà iniziare qualora lo sponsor non riceva un diniego scritto entro i termini stabiliti nel parere espresso a suo tempo dall'Istituto superiore di sanità o dal Ministero della salute, nei casi previsti rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e dal decreto ministeriale del 18 marzo 1998 citato in premessa.

Art. 5.

1. Le modalità di presentazione e la tipologia dei dati da inserire nelle banche dati saranno definite in un provvedimento del Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

1. Entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui all'art. 5, le istituzioni di ricerca clinica devono comunicare tutti i dati relativi ai pazienti pregressi, a qualunque titolo trattati con prodotti per terapia genica e cellulare somatica.

Art. 7.

1. I dati di ciascun paziente devono essere aggiornati ogni sei mesi per i primi quattro anni e ogni anno per i successivi quattro anni. Negli anni a seguire, la cadenza per l'invio dei dati è legata all'andamento del paziente e alla tipologia della malattia.

2. L'Istituto superiore di sanità può chiedere in ogni momento l'aggiornamento dei dati di ciascun paziente.

Art. 8.

1. La comparsa di reazioni ed eventi avversi di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, deve essere comunicata al Ministero della salute e contestualmente anche all'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

1. La inadempienza anche soltanto ad una delle previsioni contenute negli articoli 4, 6 o 7 comporta la sospensione per un anno dell'autorizzazione alla sperimentazione clinica nell'istituzione nella quale sono stati effettuati i trattamenti.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 332

04A04162

DECRETO 22 marzo 2004.

Riconoscimento alla dott.ssa Marquez De Santis Rita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Marquez De Santis Rita, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in gastroenterologia, conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Marquez De Santis Rita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in gastroenterologia rilasciato in data 9 agosto 2001 dal Centro de Control de cancer gastrointestinal - dott. Luis E. Anderson, San Cristobal (Stato Tachira - Venezuela) alla dott.ssa Marquez De Santis Rita, cittadina italiana, nata a Guasdualito (Venezuela) il 29 gennaio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03998

DECRETO 22 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Pasquetti Angel Aurelio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Pasquetti Angel Aurelio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Aquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti della normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 22 marzo 1983 dall'Universidad Nacional de La Plata, facultad de Ciencias medicas (Repubblica Argentina) al sig. Pasquetti Angel Aurelio, cittadino italiano, nato a Tandil (Buenos Aires) l'8 novembre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Pasquetti Angel Aurelio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi odontoiatri territorialmente competente.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A03999

DECRETO 22 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Kwiatkowski Andrzej di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Kwiatkowski Andrzej, cittadino polacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo del titolo di lekarz, conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 25 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti della normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di Lekarz rilasciato in data 29 maggio 1967 dall'accademia di medicina di Cracovia (Polonia) al sig. Kwiatkowski Andrzej, cittadino polacco, nato a Kielce (Polonia) 26 agosto 1944, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Kwiatkowski Andrzej è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi odontoiatri territorialmente competente ed accertato da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni», dedicato alla famiglia, nel valore di € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con la legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo svolgimento del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato alla famiglia;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato alla famiglia, nel valore di € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 38,50».

La vignetta raffigura in grafica stilizzata un atomo, che si ripete a tappeto sull'intero fondino, nel cui nucleo è rappresentata una famiglia.

Completano il francobollo la leggenda «LA FAMIGLIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04278

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario della pubblicazione della rivista «Leonardo» e dell'attività editoriale di Attilio Vallecchi, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002) di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003) con il quale è stata autorizzata una successiva emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del centenario della pubblicazione della rivista «Leonardo» e dell'attività editoriale di Attilio Vallecchi, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, a destra, Attilio Vallecchi fondatore dell'omonima casa editrice e, sullo sfondo, la testata della rivista «Leonardo» rappresentativa della Vallecchi Editore.

Completano il francobollo la leggenda «CENTO ANNI EDIZIONI VALLECCHI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04284

DECRETO 29 dicembre 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della «Confedilizia» nel 120° anniversario dei primi nuclei istitutivi, nel valore di € 2,58.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002) di «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003) con il quale è stata autorizzata una emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2003), con il quale è stata autorizzata altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo della «Confedilizia», nel 120° anniversario dei primi nuclei istitutivi, nel valore di € 2,58.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 129,00».

La vignetta rappresenta, in grafica stilizzata, una struttura architettonica che si sviluppa in verticale: dalle caratteristiche tegole, si trasforma in una costruzione moderna fino a diventare un grattacielo.

Completano il francobollo la leggenda «120° ANNIVERSARIO NUCLEI ISTITUTIVI CONFEDILIZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,58».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A04285

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 2004.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici - Approvazione della stazione di revisione RENASA S.r.l., in Palermo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 12 febbraio 2003, n. 102, con il quale è stata approvata la stazione di revisione RENASA S.r.l. con sede in Palermo, via G. Evangelista Di Blasi, n. 100/B;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei dispositivi di sicurezza che la stazione di revisione in questione è abilitata a revisionare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione RENASA S.r.l. con sede in Palermo, via G. Evangelista Di Blasi, n. 100/B.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi, relativamente ai quali deve essere in possesso di apposito accreditamento da parte dei costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini.

Art. 3.

1. Il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 12 febbraio 2003, n. 102, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

04A04164

DECRETO 7 aprile 2004.

Aggiornamento dell'Appendice C del decreto ministeriale 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice C del succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il materiale elencato nella tabella allegata al presente decreto è inserito nell'Appendice C del decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il Comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

Materiali	Angolo di riposo appross.	Fattore di stivaggio appross. m^3/t	Proprietà, osservazioni e prescrizioni particolari
Granulato di gomma e plastica	44°	da 1,76 a 1,97	Granuli di dimensioni comprese fra 1 mm e 4 mm, ottenuti dalla triturazione di guaine di rivestimento di cavi elettrici. Prescrizioni particolari per la nave: - devono essere immediatamente disponibili adeguate quantità di acqua per fini antincendio utilizzando l'impianto idrico principale. - non si devono eseguire saldature, lavori con fiamma, tagli o altre operazioni che comportino l'uso di fuoco, fiamme libere, scintille o archi elettrici, in vicinanza dello spazio per il carico, tranne i casi di emergenza; - deve essere vietato fumare sul ponte e negli spazi per il carico.

04A04163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «INDAM Laboratori chimici Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2004 con il quale il laboratorio INDAM Laboratori chimici Srl, ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio INDAM Laboratori chimici Srl, ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Alcol metilico	DM 12/03/1986 All pto LIV-b GU N° 161 14/07/1986 SO
Ocratossina A	PC 128 Rev 1 2001
Residui di antiparassitari (a-BCH, g-BHC(lindano), beta-BHC, eptaclor, alfa-BHC, aldrin eptaclor epossido, endosulfan I, P-P. DDE, dieldrin, eldrin, P-P, DDD, endosulfan II, P-P, DDT)	UNICHIM 5.1.1 1983 Man 118/1983 II
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 22
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 25
Cd	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 32
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 9
Cu	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 31
Densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 1
Estratto secco netto	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 5
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 4

isosolfocianato di allile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 39
Mg	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 28
Nitrati	DM 12/03/1986 All 19 GU n° 161 14/07/1986 SG
Pb	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 35
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 24
Prolina	DM 12/03/1986 All 19 GU n° 161 14/07/1986 SG
Saccarosio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 6
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 3
Zn	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 34
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 Met 5

Legenda: GU = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana; Reg CEE = Regolamento CEE; GU CEE = Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; UNICHIM = Associazione per l'unificazione nel settore per l'industria chimica; PC = Metodo interno di prova.

04A03993

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio

1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03994

DECRETO 31 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 5 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03995

DECRETO 31 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 5 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo

Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03996

DECRETO 1° aprile 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pecorino di Filiano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano con sede in Filiano (Potenza), via Giovanni XXIII, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pecorino di Filiano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60830 dell'11 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Pecorino di Filiano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pecorino di Filiano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 60830 dell'11 febbraio 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Pecorino di Filiano».

Art. 2.

La denominazione «Pecorino di Filiano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pecorino di Filiano», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PECORINO DI FILIANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) Pecorino di Filiano è riservata esclusivamente ai formaggi ottenuti con latte ovino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Il Pecorino di Filiano è prodotto in provincia di Potenza, nell'area nord-occidentale della Basilicata, nella fascia appenninica che dal Monte Vulture arriva al Monte Li Foy fino ad arretrare alla Montagna Grande di Muro Lucano. Il territorio, caratterizzato da terreni vulcanici e da pascoli naturali ricchi di essenze spontanee aromatiche, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Maschito, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Savoia di Lucania, Tito, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano, formaggio a pasta dura, è ottenuto con latte intero di pecore di razza Gentile di Puglia e di Lucania, Leccese, Comisana, Sarda e loro incroci, proveniente da allevamenti ubicati nell'areale di cui al presente disciplinare.

Il latte destinato alla produzione del formaggio pecorino di Filiano deve provenire da una o due mungiture, in genere quella serale e quella del mattino successivo. La lavorazione del latte deve essere eseguita entro 24 ore dall'effettuazione della prima mungitura. È consentita la refrigerazione del latte nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte destinato alla trasformazione in Pecorino di Filiano deve derivare da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, foraggi freschi e da fieni di ottima qualità prodotti nell'area descritta. L'integrazione è consentita solo con granella di cereali e leguminose prodotti nella stessa area di cui al presente disciplinare. Nell'alimentazione di prodotti derivati di origine animale, di insilati e di piante o parti di piante (semi) di trigonella tapioca, e manioca. Nel contempo è vietato utilizzare alimenti di origine animale o vegetale di qualsiasi tipo geneticamente modificati.

Art. 4.

Caratteristiche del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative alla tecnologia di trasformazione, in quanto rispondenti al seguente ciclo produttivo:

a) il latte crudo, opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri (da lavare dopo ogni filtraggio con acqua calda e prodotti consentiti per assicurare una adeguata igiene del latte) in tela quando munto a mano, è riscaldato tradizionalmente in caldaie, fino alla temperatura massima di 40⁰C, col fuoco a legna o mediante altre forme di energia; quindi alla temperatura di 36-40⁰C viene aggiunto caglio di capretto o agnello in pasta, prodotto ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del presente disciplinare;

b) il caglio artigianale deve essere preparato con la tecnica di cui all'allegato *A* del presente disciplinare;

c) formatasi la cagliata, deve essere rotta in modo energico, con l'ausilio di un mestolo di legno, detto «scuopolo» o «ruotolo» recante una protuberanza all'apice, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso;

d) dopo pochi minuti di riposo sotto siero la cagliata viene estratta e inserita in forma nelle caratteristiche «fuscelle» di giunco dette «fuscedd» o in altro materiale idoneo per prodotti alimentari con la caratteristica sagomatura tipo giunco;

e) la cagliata viene «frugata» mediante pressatura con le mani per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme ottenute vengono inimesse nella scotta a temperatura non superiore a 90⁰C fino ad un massimo di 15 minuti;

f) la salatura viene effettuata sia a secco che in salamoia. Nel primo caso si protrae per diversi giorni, variabili secondo le dimensioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nell'altro caso il formaggio permane immerso in salamoia satura per 10-12 ore per Kg della forma;

g) il formaggio va messo a maturare nelle caratteristiche grotte in tufo o in idonei locali per la stagionatura dei formaggi ad una temperatura di 12-14⁰C e un'umidità relativa del 70-85% per almeno 180 giorni.

A partire dal 20º giorno di maturazione la crosta dei pecorini può essere curata con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino.

Il formaggio «Pecorino di Fiiano» si produce tutto l'anno.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Il formaggio «Pecorino di Filiano» può essere utilizzato come formaggio da grattugia e all'atto del consumo il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

la forma deve essere cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso;

la dimensione delle forme deve rispettare il diametro delle facce da 15 a 30 cm e l'altezza dello scalzo da 8 a 18 cm;

il peso deve essere compreso da 2,5 a 5 Kg in relazione alle dimensioni della forma;

il colore della crosta recante i caratteristici segni della fuscella si presenta dal giallo dorato al bruno scuro nelle forme più stagionate e trattate superficialmente con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino, tramite uno sfregamento superficiale effettuato a mano;

la pasta mostra una struttura di consistenza compatta con presenza di minute occhiature non regolarmente distribuite;

il colore della pasta varia dal bianco nei pecorini giovani al paglierino in quelli più stagionati;

il sapore che inizialmente è dolce e delicato diviene leggermente piccante quando il formaggio ha raggiunto il periodo minimo di stagionatura, diventando più accentuato con il protrarsi della stessa;

il grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%.

Alla denominazione di «Pecorino di Filiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

Art. 6.

Etichettatura

Il formaggio «Pecorino di Filiano» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare costituito da un marchio a fuoco le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato *B* al presente disciplinare, sulle forme idonee e certificate.

È consentita l'immissione al consumo del prodotto porzionato, corrispondente alla metà o ad un quarto della forma certificata, a condizione che ciascuna porzione rechi il marchio a fuoco sopra indicato.

Art. 7.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine del «Pecorino di Filiano» è legata a molti secoli di storia come riportato in numerosi testi già dal 1600. Del resto il toponimo «Filiano» deriverebbe dall'abbondanza di lana filata dalle donne a testimonianza della presenza di tanti allevamenti di pecore. Con la conquista romana si hanno esempi dell'importanza dell'allevamento ovino con la delimitazione di alcuni assi della viabilità pastorale: la via Appia passava nell'areale delimitato per questo formaggio e costituiva parte dei vecchi *tratturi regi* utilizzati dai pastori durante la transumanza.

In età Sveva e Angioina la Valle di Vitalba, comprensorio che si disloca fra Filiano, Atella, Rionero in Vulture, San Fele e Ruvo del Monte, assume un ruolo produttivo importante nell'economia del Regno di Napoli, soprattutto i prodotti caseari sono oggetto di un fondo mercato verso la capitale. I Doria, feudatari della zona del Vulture, organizzano le strutture produttive stabilendo masserie specializzate per gli ovini nel comune di Melfi. Oltre all'allevamento si svilupparono stabilimenti per la trasformazione del latte e della lana.

Nei mesi primaverili e estivi veniva e, ancora oggi, viene perpetrato il rito della produzione dei formaggi, in particolare del «Pecorino di Filano», di ottima qualità grazie agli eccellenti pascoli con presenza di moltissime essenze pascolive, quali loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanea e di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico e alla ricchezza di acque che sgorgano cariche di sali minerali dalle falde vulcaniche del Monte Vulture.

La caseificazione del latte avveniva in grotte naturali o locali interrati artificiali ancora ben visibili in molte aree della zona di produzione. La stessa stagionatura avviene, come nel passato, in grotte naturali in tufo che conferiscono al prodotto la freschezza e le caratteristiche organolettiche di grande pregio.

In «Statistica del Regno di Napoli», nella parte che riguarda la sussistenza della popolazione del circondario di Avigliano, di cui Filiano era frazione fino al 1952, viene riportato che il cacio era quotato a cent. 88. Nella sezione relativa alla pastorizia si evidenzia che «... si fa uso de' merinos per rinnovare la qualità buona d'origine. Sono d'indole mansuete, e di mediocre taglia. Per i prodotti della pastorizia il cacio di pecore e capre conta 400 forme, de' quali 140 consumansi nel paese...».

Al fine di consentire la tracciabilità del prodotto sono istituiti, e costantemente aggiornati, presso l'organismo di controllo:

a) il registro degli allevatori all'interno del quale vengono registrati i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Pecorino di Filiano»;

b) il registro dei produttori;

c) il registro degli stagionatori;

d) il registro dei porzionatori, se soggetti diversi dagli stagionatori.

Art. 8.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La consistenza degli allevamenti ovini nell'areale di produzione è di 120.847 capi. La produzione di latte totale stimata è di 114.191 q. con una resa del latte in pecorino di Filiano variabile dal 15 al 18% a seconda dei periodi dell'anno. Il 79% degli allevatori ha una classe di ampiezza inferiore a 50 capi, l'11% tra 50 e 100 capi ed il 10% superiore a 100 capi.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta coltivatrice (99%) con manodopera familiare esclusiva nell'85% dei casi. Il latte prodotto viene trasformato nella quasi totalità dei casi direttamente in azienda in piccoli caseifici artigianali seguendo una tecnologia tramandata da una generazione all'altra.

Il «Pecorino di Filiano», per quanto prodotto nell'intero anno, vede il suo apice produttivo nel periodo primaverile e nella prima parte dell'estate. Ciò per svariate ragioni sia legate alla tradizione che agli aspetti produttivi: i parti delle pecore sono programmati per lo più nel periodo dicembre-gennaio, sia per vendere agevolmente gli agnelli nel periodo della Pasqua sia per consentire alle pecore di alimentarsi degli eccellenti pascoli primaverili delle montagne del comprensorio del Pecorino di Filiano (Monte Vulture, Monte Santa Croce, Monte Ly Foy, ecc.). In tal modo si consente al bestiame di produrre la maggior quantità di latte proprio nel periodo di massima disponibilità di essenze foraggere derivanti dal pascolo naturale quali: loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanee di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico.

Altra caratteristica del «Pecorino di Filiano» e quella della stagionatura del formaggio nelle grotte naturali o in idonei locali interrati. Ancora oggi gli allevatori e i trasformatori che producono «Pecorino di Filiano» utilizzano questi particolarissimi locali i quali hanno la capacità di caratterizzare il prodotto conferendo allo stesso la freschezza e le caratteristiche organolettiche che gli sono riconosciute.

ALLEGATO *A*
al disciplinare di produzione del «Pecorino di Filiano»

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti e agnelli lattanti degli animali indicati nel presente disciplinare di produzione.

Modalità di preparazione:

1) i capretti o gli agnelli vanno allevati in recinti ove non vengono a contatto con alimenti e ricevono solo il latte materno;

2) a 25-40 giorni di età si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare all'aria con eventuale aggiunta di latte intero crudo di capra o pecora;

3) i caglioli asciutti vanno riposti stratificati con sale da cucina in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa 15 giorni;

4) dopo la sosta sotto sale i caglioli vanno asciugati per circa 60 giorni;

5) i cagli vanno raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati a strisce sottili e macinati Alla pasta ottenuta, ben mescolata, viene aggiunto 150 gr di sale fino per kg di pasta. Il tutto si reimpasta e si conserva in barattoli di vetro ben chiusi, in luogo fresco e al riparo dalla luce.

ALLEGATO *B*
disciplinare di produzione del «Pecorino di Filiano»

Denominazione di Origine Protetta

04A03992

DECRETO 5 aprile 2004.

Autorizzazione al laboratorio «INDAM Laboratori chimici Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 aprile 2004 dal laboratorio «INDAM Laboratori chimici Srl», ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «INDAM Laboratori Chimici Srl», ubicato in Flero (Brescia), via San Desiderio n. 21, nella persona del responsabile dott. Umberto Vergine, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi	Reg. n. 2568/91/CEE 11 luglio 1991, G.U. CEE L 248 del 5 settembre 1991, all. 10
Acidità totale	Reg. n. 2568/91/CEE 11 luglio 1991, G.U. CEE L 248 del 5 settembre 1991, all. 2
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. n. 2568/91/CEE 11 luglio 1991, G.U. CEE L 248 del 5 settembre 1991, all. 9
Numero di perossidi	Reg. n. 2568/91/CEE 11 luglio 1991, G.U. CEE L 248 del 5 settembre 1991, all. 3

04A04170

DECRETO 7 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 5 giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al ordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Bioagricoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 dcl Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 giugno 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Bioagricoop s.c.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Bioagricoop s.c.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop s.c.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEL RISO S. ANDREA PIEMONTE

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» è riservata esclusivamente al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Si definisce «S. Andrea Piemonte» il riso ottenuto dalle coltivazioni di risone della specie japonica della varietà S. Andrea, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di produzione. Il «Sant'Andrea Piemonte» potrà essere immesso sul mercato come riso semigreggio (sinonimi: integrale, sbramato, completo - trattasi di riso ottenuto da risone che ha subito la «sbramatura», cioè il distacco della lolla dal chicco), semilavorato, (sinonimi: semiraffinato, semintegrale, semicompleto - trattasi di riso ottenuto dal riso semigreggio sottoposto ad una leggera sbiancatura) e lavorato di 2° grado (sinonimi: riso raffinato 2° grado, riso sbiancato 2° grado, - trattasi di riso ottenuto dal riso semigreggio che ha subito una operazione di normale sbiancatura).

Per la valutazione delle caratteristiche della granella bisognerà portare la stessa allo stadio di primo grado di lavorazione. Le caratteristiche della granella lavorata a primo grado dovranno essere le seguenti caratteristiche fisiche:

Caratteristiche	
colore del pericarpo	bianco
forma	semiaffusolato
perla	centro laterale poco estesa
lunghezza	lungo
grossezza	grosso
dente	regolare
striscia	breve
sezione	tondeggiante
testa	regolare

Per le impurità varietali il limite massimo consentito è del 3%, per le disformità naturali è del 5%.

Caratteristiche chimiche e nutrizionali.

Valori medi indicativi:

contenuto in acqua: ≤13%;

amilosio: ≥18%

(Valori dell'amilosio rilevato con metodo UNI ISO 6647 ed. febbraio 1991).

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione di origine protetta S. Andrea Piemonte deve essere coltivato, trasformato, elaborato, condizionato e confezionato, al fine di garantirne la tracciabilità, entro i territori amministrativi dei comuni di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villarboit siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Gifflenga, Massazza, Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella provincia di Biella.

Art. 4.

Origine del prodotto

Il riso S. Andrea Piemonte è una varietà cui quasi la totalità della produzione (98%) è localizzata in una zona ben specificata e compresa nella zona di produzione citata all'art. 3. Tale affermazione viene suffragata da molteplici pubblicazioni riportanti valori e tabelle ben esplicative.

I primi dati riguardanti il S. Andrea risalgono al 1961 (Tinarelli 73) in cui la cultivar si estendeva su 15 ettari. Da questo momento in avanti l'estensione del S. Andrea è in continuo aumento fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione di 11.469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP.

Tali dati sono suffragati dalle serie storiche pubblicate dall'Ente nazionale risi.

Il connubio tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso:

1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in fioritura (da scheda tecnica Ente nazionale risi sul S. Andrea);

2) adattabilità a zone fredde della Baraggia;

3) discreta produttività in ambienti climatici non favorevoli;

4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi.

Tutto questo indicato nel «Prontuario delle varietà di riso coltivate in Italia» realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo Mezza.

Che la Baraggia risponda storicamente quindi ai requisiti necessari per la coltivazione del S. Andrea si può evincere dalle pubblicazioni:

1) del 1930 «Il Giornale di Risicoltura» dove la Baraggia viene definita come «Terreni argillosi mediocremente fertili»;

2) «Il riso del 1973» intitolato «Condizioni climatiche del Vercellese e loro effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971» pubblicato nel 1973 in cui ritroviamo utili informazioni sulla coltivazione in Baraggia; in particolare si sottolinea come le condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone risicole ma siano decisamente più sfavorevoli.

Tutto ciò ha fatto sì che il S. Andrea trovasse qui la sua zona di elezione.

L'organismo di controllo terrà un elenco dei produttori del riso S. Andrea DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo riferimento ai dati catastali.

Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a procedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicare all'organismo di controllo le superfici investite a riso S. Andrea Piemonte ed i relativi dati catastali.

Entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio della commercializzazione, i produttori dovranno comunicare all'organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto ottenuto delle diverse partite di risone S. Andrea Piemonte e richiederne il campionamento. Tutti i trasformatori ed elaboratori nonché i condizionatori e i confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Modalità di produzione ed essiccazione.

La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea Piemonte deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche agricole:

le aziende produttrici devono far ricorso alla rotazione colturale;

nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle tecniche colturali seguenti:

aratura autunnale ed erpicatura primaverile;

sovescio autunnale ed aratura primaverile;

è obbligatorio l'uso di semente certificata;

per le concimazioni annuali: almeno il 30% delle unità di azoto distribuite dovranno essere di origine organica, avendo comunque come obiettivo primario la qualità della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla quantità prodotta per unità di superficie;

l'essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioè con l'ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e progressivamente l'umidità delle granelle di risone; tale umidità non potrà superare il valore del 13% compreso, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione. Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione per quelli alimentari a metano, gasolio, g.p.l. che potranno anche essere a fuoco diretto.

5.2 Trasformazione ed elaborazione del riso.

La trasformazione e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte, devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata all'art.3. Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:

sbramatura;

sbiancatura;

lavorazioni secondarie: usate a completamento e/o integrazione della sbramatura e/o della sbiancatura.

La lavorazione deve essere di tipo artigianale in ottemperanza delle seguenti procedure.

1. La massima produzione oraria per linea di lavorazione dev'essere:

a) 20 quintali/ora di riso raffinato 2º grado;

b) 25 quintali/ora di riso semilavorato;

c) 30 quintali/ora di riso sbramato.

2. Il chicco di riso in lavorazione non dovrà subire shock termici.

3. Capacità di uniformare le partite di riso provenienti da diversi stocks mediante la lavorazione più appropriata, garantendo quindi, alla fine del ciclo di trasformazione, l'uniformità e il rispetto delle caratteristiche varietali previste;

utilizzo di macchine particolari: è possibile usare solo ed esclusivamente macchine sbiancatrici «tipo Amburgo» aventi telarini (griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla rotazione dello smeriglio. È consentito solo l'uso di freni in gomma.

Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da costituire un'unica linea di lavorazione.

Rispettare i periodi di riposo del prodotto:

1) il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare da una macchina all'altra;

2) tali depositi dovranno avere un sistema di aspirazione per evitare condensa;

3) essere di 2º grado.

Garantire la freschezza e la conservazione del prodotto senza alterarne le caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda le sue caratteristiche peculiarii, durante le varie fasi di trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile. Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le fasi, non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante, con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera modificata autogenerata (max 18% CO_2) con esclusione quindi di anidride carbonica pura (CO_2) e di azoto puro (N_2), anche come miscele derivanti dall'unione dei due gas puri.

È vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8 ºC.

È vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.

5.3 Confezionamento.

Il condizionamento e il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona delimitata all'art. 3 per assicurare le caratteristiche tipiche la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il riso S. Andrea Piemonte presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'area di produzione è costituita dalla zona descritta all'art. 3.

La si può considerare costituita da un unico corpo caratterizzato da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea e da una componente climatica particolarmente fredda che ostacola l'impiego di altre varietà non resistenti come il riso S. Andrea Piemonte.

Le caratteristiche chimico-fisiche di questi terreni, in molti casi, rendono difficile l'impiego di varietà coltivate con successo in altre zone, ma costituiscono l'ambiente più adatto per la coltivazione del S. Andrea Piemonte.

Un altro elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente di questa varietà è il forte adattamento della coltura in presenza di acque fredde e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, è la prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.

Non trascurabile, inoltre, la difficoltà di livellamento dei terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa; la coltivazione del riso S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente alle disparate condizioni di sommersione che si possono trovare in questa zona di coltivazione. Un'altra importante considerazione è costituita dal fatto che, le condizioni pedo-climatiche dell'ambiente, caratterizzano mesi estivi piuttosto freschi e l'adattabilità del riso S. Andrea Piemonte nella fase di fecondazione-fioritura è molto alta con grande capacità di portare a termine il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantità di produzione che per qualità merceologica.

Come macchinari è esclusivamente consentito l'uso delle sbiancatrici tipo Amburgo (macchinari di antica tradizione) e come lavorazione il 2° grado «che consente il mantenimento delle caratteristiche peculiari della varietà, sia chimico fisiche che organolettiche.

Art. 7.

Organismi di controllo

La denominazione di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sarà controllata da un organismo di controllo, così come previsto dall'art.10 del Regolamento CEE 2081/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Sono previste diverse modalità di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto.

Sacconi, sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto.

Films per confezioni: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto.

Oltre alle predette confezioni sono previste forme particolari in base alla destinazione e al periodo di consumo; es. confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc.

È consentito il confezionamento in atmosfera normale, atmosfera modificata e in sottovuoto.

È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente.

Oltre a quelle previste, sulla confezione devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «S. Andrea Piemonte», come sotto riportato e con le specifiche contenute nel manuale grafico allegato;

2) D.O.P.- Denominazione di origine protetta;

3) logo della DOP: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione e deve essere conforme alle specifiche contenute nel manuale grafico allegato;

4) figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e sull'etichetta;

5) comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni, su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto a questo il logo deve avere dimensioni maggiori;

6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.

I prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta certificato come tale, costituita il componente esclusivo della categoria merceologica di apparenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriversi in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità preposta all'attuazione del Reg.(CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 9.

Logo

1. Descrizione del logo.

Il logo che rappresenta il riso «S. Andrea Piemonte» è costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la lavorazione e in formato tridimensionale per accentuare visivamente le caratteristiche di forma e lucentezza. I colori della cariosside sono costituiti da diverse sfumature di grigio.

La scritta S. Andrea Piemonte è formata da caratteri tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside.

La dicitura D.O.P. è posta al di sopra del «dente» della cariosside, nella parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali.

L'intero logo è graficamente illuminato da fonti di luce provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore.

I caratteri della dicitura devono avere un aspetto metallico e riflettere la luce circostante.

2. Utilizzazione generale del logo.

Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la preferenza dovrà essere data all'utilizzo di quadricromia.

In caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui i colori che compongono il logo vadano a trovarsi direttamente in contatto con il colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovrà utilizzare un colore di fondo differente e contrastante.

Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore o a gradazione di grigi, se la confezione/etichetta è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il colore più scuro alla confezione/etichetta stessa.

3. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.

Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò dovrà essere apposto in posizione preponderante e in primo piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.

Su imballi o su sacchi, il logo dovrà essere posizionato sulle testate. L'uso di monocolore o gradazione di grigi è consentito solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione.

4. Utilizzi particolari.

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia.

Nel caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc, i riferimenti dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo:

Dimensioni.

Le dimensioni possono variare in funzione del tipo di confezione utilizzata con l'obbligo di mantenere il rapporto larghezza/altezza compreso tra 2.80 e 2,90.

Colori.

Scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.:

rosso: 120;
verde: 110;
blu: 90;
luminosità: da 20 a 200;
tonalità: da 20 a 30;
saturazione: da 30 a 60.

I parametri suddetti sono relativi al sistema RGB per la riproduzione del color ORO con diverse sfumature; utilizzando altri sistemi grafici di riferimento per il colore, sono accettabili parametri diversi ma che comunque rispecchino graficamente, come risultato finale della scritta, il colore oro.

Immagine grafica della cariosside:

gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1;
luminosità: da 0 a 240;
tonalità: da 100 a 160;
saturazione: 0

0403991

DECRETO 7 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Snc di Albano Rosa & C.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72, che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 183 dell'8 agosto 2001, con il quale il laboratorio G.R. Biochemilab, Snc di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, strada Paganine n. 71, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab Snc di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, strada Paganine n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'8 agosto 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
ACIDITA' FISSA	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 15
ACIDITA' TOTALE	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 13
ACIDITA' VOLATILE	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 14
ANIDRIDE SOLFOROSA LIBERA	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25 (2.2.3.1 e 2.3.3.1)
ANIDRIDE SOLFOROSA TOTALE	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25
ANIDRIDE SOLFOROSA TOTALE	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 25 (2.2.3.3 e 2.3.3.2)
CENERI	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 9
ESTRATTO SECCO DEDOTTI GLI ZUCCHERI	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990
ESTRATTO SECCO TOTALE	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 4
GRADO ALCOLICO COMPLESSIVO	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 5 + All. p.to 3
MASSA VOLUMICA E DENSITA' RELATIVA A 20°C	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 1
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 3 + Reg. CE 128/04 GU CEE L19 27/01/2004 all.4 bis
ZUCCHERI RIDUTTORI	V1 rev 2 2001

Legenda: V1 = Metodi interni sviluppati dal laboratorio; DM = Decreto Ministeriale; GU CEE = Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea; Reg CEE = Regolamento CEE

04A04001

DECRETO 8 aprile 2004.

Sospensione temporanea dell'efficacia del decreto 16 marzo 2004, relativo all'istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area tenue».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2002,

con il quale è stata istituita una zona di tutela biologica nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003, di proroga per un periodo di tre anni della suddetta zona di tutela biologica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1º aprile 2004, con il quale è stata istituita una zona di tutela biologica denominata «Area tenue», più ampia dell'area di tutela già esistente;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more di ulteriori approfondimenti con le parti sociali e dell'acquisizione di maggiori elementi tecnico scientifici è temporaneamente sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 16 marzo 2004, in premessa citato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A04168

DECRETO 8 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2001 con il quale il laboratorio Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 13, punto 5.2 Met OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2003
Acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. punto 14 Met OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2003
Acido sorbico	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 22, punto 1.1 Met OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2003
Alcol metilico	Met OIV MA-F-AS312-02-METHAN 2003
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 25, punto 2.3 Met OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2003
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 9, Met OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2003
Cloruri	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 11, Met OIV MA-F-AS321-02-CHILORU 2003
Densità 20/20	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 1, punto 5.2 Met OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2003
Estratto secco	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 4, Met OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2003
pH	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 24, Met OIV MA-F-AS313-15-PH 2003
Piombo ppb	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 35, Met OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2003
Solfati	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 12, punto 3 Met OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2003
Titolo alcolometrico volumico % vol.	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 3, punto 2.3.2 Met OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2003
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n. 2676/90 del 17 settembre 1990 G.U. CEE L 272 del 3 ottobre 1990, all. 5, punto 2.1.2 Met OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2003

Legenda:

Reg. CEE = Regolamento della Comunità economica europea;

OIV = Office International de la Vigne et du Vin - Recueil des methodes.

04A04169

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 15 marzo 2004 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 15 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Silvio Pelizzolo, Console onorario in Santa Cruz de Tenerife Spagna, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aereomobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

4. Emanazione di atti conservativi che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Madrid);

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati di stato civile), vidimazioni e legalizzazioni;

6. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

7. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. Rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

9. Rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

10. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

11. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

12. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Madrid;

13. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Madrid;

14. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15. Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A04110

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Neuquen (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Omissis

Decreta:

Il signor Carlos Caggiano, vice Console onorario in Neuquen (Argentina) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

3. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni ed autentica della firma apposta in calce a scrittura privata;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio dei visti;

6. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio Consolare onorario;

7. Effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

8. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A04113

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Celestone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 472 del 6 agosto 2003

Medicinale: CELESTONE.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - c.a.p. 20141, Italia, codice fiscale 00889060158.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 019644069 «1 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse varia a: «1 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 10 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fragmin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 357 del 19 marzo 2004

Medicinale: FRAGMIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B., con sede legale e domicilio fiscale in Stoccolma, Lindhagensgatan 100, CAP SE 112 87, Svezia (SE).

Variazione A.I.C.: Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica dello schema posologico alternativo che permetta di iniziare la tromboprofilassi dopo l'intervento chirurgico. Il nuovo schema posologico è così modificato:

profilassi della trombosi venosa profonda:

a) chirurgia generale, 2500 U.I. per iniezione s.c. 1-2 ore prima dell'intervento e, successivamente, 2500 U.I. s.c. al mattino per 5 giorni;

b) chirurgia dell'anca, è possibile utilizzare i seguenti schemi posologici:

1) 2500 U.I. per iniezione s.c. 1-2 ore prima dell'intervento e 2500 U.I. per iniezione s.c. dopo 12 ore. Nei giorni successivi, 5000 U.I. per iniezione s.c. al mattino fino alla mobilizzazione del paziente (generalmente dopo 5-7 giorni);

2) 5000 U.I. per iniezione s.c. la sera prima dell'intervento e 5000 U.I. per iniezione s.c. le sere successive. Il trattamento va continuato fino alla mobilizzazione del paziente, generalmente per 5-7 giorni o più;

3) 2500 U.I. per iniezione s.c da 4 a 8 ore dopo l'intervento, seguite da 5000 U.I. i giorni successivi, lasciando un intervallo minimo di 6 ore tra la prima dose e la successiva, nel caso in cui sia stata utilizzata l'anestesia epidurale/spinale.

Profilassi prolungata della trombosi venosa profonda in chirurgia ortopedica (es. nella chirurgia della sostituzione dell'anca):

5000 U.I. per iniezione sottocutanea la sera prima dell'intervento e 5000 U.I. per via sottocutanea le sere successive.

Il trattamento deve continuare per 5 settimane dopo l'intervento chirurgico. In alternativa è possibile utilizzare il seguente schema posologico:

2500 U.I. per iniezione sottocutanea 1-2 ore prima dell'intervento e 2500 U.I. per via s.c. 8-12 ore dopo l'intervento.

Nei giorni successivi 5000 U.I. per via s.c. ogni mattina per 5 settimane.

Profilassi della coagulazione extracorporea nell'emodialisi/emofiltrazione fino a 4 ore di durata 5000 U.I. all'inizio della dialisi.

Trattamento della trombosi venosa profonda acuta.

FRAGMIN può essere somministrato per via sottocutanea sia in singola iniezione giornaliera sia in due iniezioni giornaliere.

Somministrazione giornaliera singola.

Vanno somministrati 200 U.I./kg di peso corporeo al giorno per via sottocutanea. Non è necessario monitorare l'effetto anticoagulante. Non devono essere somministrate quantità superiori a 18.000 U.I. al giorno in dose singola.

Somministrazione due volte al dì.

Il dosaggio iniziale raccomandato è di 100 U.I./kg di peso corporeo/12 ore in quei pazienti ad alto rischio emorragico.

Di regola occorre iniziare immediatamente un trattamento concomitante per via orale con antagonisti della vitamina K.

Il trattamento con Fragmin deve continuare fino a che i livelli plasmatici del complesso protrombina (Fattore II, VII, IX e X) siano diminuiti a valori terapeutici.

Il trattamento combinato va di norma proseguito per almeno 5 giorni.

Trattamento della malattia coronarica instabile quale l'angina instabile e l'infarto miocardico non Q in associazione ad acido acetilsalicilico.

120 U.I./kg per via sottocutanea 2 volte al giorno fino ad un massimo di 10.000 U.I./12 ore.

La durata del trattamento è di almeno 6 giorni e può essere continuata secondo il parere del medico.

Nei pazienti in attesa della rivascolarizzazione (PTCA o CABG), Fragmin dovrebbe essere somministrato fino al giorno dell'intervento.

Dopo la fase di stabilizzazione iniziale di 5-7 giorni al dosaggio di 120 U.I./kg di peso corporeo, due volte al giorno, la posologia sarà fissata a 5.000 U.I. due volte/die, per le donne di peso corporeo inferiore a 80 kg e per gli uomini di peso corporeo inferiore a 70 kg, oppure a 7.500 U.I. due volte/die, per le donne di peso corporeo superiore/uguale a 80 kg e per gli uomini di peso corporeo superiore/uguale a 70 kg.

La durata complessiva del trattamento non dovrà superare 45 giorni. Il nuovo foglio illustrativo ed il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027276031 - «2500 U.I. anti-xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276043 - «5000 U.I. anti-xa/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276070 - «100.000 U.I. anti-xa/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml;

A.I.C. n. 027276082 - «10.000 U.I. anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,4 ml;

A.I.C. n. 027276094 - «12.500 U.I. anti-xa/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 027276106 - «15.000 U.I. anti-xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml;

A.I.C. n. 027276118 - «18.000 U.I. anti-xa/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml;

A.I.C. n. 027276120 - «7.500 U.I. anti-xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zimoser»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 358 del 19 marzo 2004

Medicinale: «ZIMOSER».

Titolare A.I.C.: Baker Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Porta Pinciana, 6, c.a.p. 00187, Italia, codice fiscale n. 04091421000.

Variazione A.I.C.: 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione del medicinale «Zimoser» è modificata come di seguito indicata: si autorizza un ulteriore sito di produzione per il bulk intermedio: Laboratoires Serono S.A. - C/ Batanes 1, Tres Cantos (Madrid, Spagna).

Si autorizza altresì la conseguente modifica del processo produttivo relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028472013 - «4 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permixon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 359 del 19 marzo 2004

Medicinale: PERMIXON.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 10128980157

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 025288059 - 16 capsule orali 320 mg;

a: A.I.C. n. 025288059 «320 mg capsule molli» 16 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vistagan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 360 del 19 marzo 2004

Medicinale: VISTAGAN.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo, 134/138, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 00431030584.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 025737014 - collirio 5 ml 0,5%;

A.I.C. n. 025737026 - flacone collirio 3 ml 0,5% (sospesa);

A.I.C. n. 025737038 - flacone collirio 5 ml 0,25%;

A.I.C. n. 025737040 - flacone collirio 5 ml 0,1»;

A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio» 30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025737065 - «0,5% collirio» 60 contenitori monodose da 0,4 ml;

a:

A.I.C. n. 025737014 - «0,5% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737026 - «0,5% collirio, soluzione flacone 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025737038 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737040 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio, soluzione «30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025737065 - «0,5% collirio, soluzione» 60 contenitori monodose da 0,4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni A.I.C. n. 025737026 - «0,5% collirio, soluzione flacone 3 ml e A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione. Per le confezioni A.I.C. n. 025737026 - «0,5 % collirio, soluzione flacone 3 ml e A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione. Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni A.I.C. n. 025737026 - «0,5 % collirio, soluzione flacone 3 ml e A.I.C. n. 025737053 - «0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml (sospesa), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solfo Alcalino»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 362 del 19 marzo 2004

Medicinale: SOLFO ALCALINO.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano, 96, c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale n. 00466350428.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento alla farmacopea ufficiale.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

della denominazione del medicinale da: «SOLFO ALCALINO» a: «ZOLFO E POTASSIO CARBONATO»;

della denominazione delle confezioni da: A.I.C. n. 031800016/G - unguento 100 g a: «17% + 8% unguento» vasetto da 100 g;

da: A.I.C. n. 031800028/G - unguento 1000 g a: «17% + 8% unguento» barattolo da 1000 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blu di Metilene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 363 del 19 marzo 2004

Medicinale: BLU DI METILENE.

Titolare A.I.C.: Ramini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Vallerano n. 96 - c.a.p. 00128, Italia, codice fiscale 00466350428.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento alla Farmacopea Ufficiale.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

della denominazione del medicinale da: «Blu di Metilene» a «Metiltioninio»;

della confezione da: A.I.C. n. 031783018/G - soluzione 1% FL 25 ml a: «1% soluzione cutanea» flacone da 25 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lodine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 368 del 25 marzo 2004

Medicinale: LODINE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 025656075 - «Retard» 10 confetti 600 mg varia a: «600 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 10 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estracomb TTS»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 372 del 25 marzo 2004

Medicinale: ESTRACOMB TTS.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indiciate: A.I.C. n. 028305011 - 4 sistemi A + 4 sistemi B varia a: «cerotti transdermici» 8 cerotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Exocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 408 del 2 aprile 2004

Medicinale: EXOCIN.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo n. 134/138 - c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale 00431030584.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 027234020 - «0,3 % unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 412 del 2 aprile 2004

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio n. 27, codice fiscale 00310250527.

Variazione A.I.C.: sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sostituzione di un prodotto responsabile del rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti):

da Chiron S.r.l., via Fiorentina n. 1, Siena, a Chiron S.r.l., Bellaria, Rosia, Sociville (SI);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

(Sospesa)	025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml
	025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml
(Sospesa)	025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml
	025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 0,5 ml
	025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml, A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 sirighe preriempite 0,5 ml, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A04130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 415 del 2 aprile 2004

Medicinale: FLUAD.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.: modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito:

da: Chiron Behring GmbH & Co., Emil-Von-Behring-Str. 76, D-35041 Marburg;

a: Chiron Behring GmbH & Co. KG, Emil-Von-Behring-Str. 76, D-35041 Marburg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

031840034 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

031840046/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxem Hib»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 423 del 2 aprile 2004

Medicinale: VAXEM HIB.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 01392770465

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale è modificata come di seguito indicato: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028780043 - «soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 0,5 ml contenitore monodose varia a «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 0,5 ml;

A.I.C. n. 028780056 - «soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml contenitore monodose varia a «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028780068 - «soluzione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 5 ml varia a «sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gladio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 424 del 2 aprile 2004

Medicinale: GLADIO.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci, 36, c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - paraffina liquida 4,0 g - propil-para-idrossibenzoato 0,01 g - metil-para-idrossibenzoato 0,09 g - acqua depurata q.b. a 100 g;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - paraffina liquida 4,0 g - propil-para-idrossibenzoato 0,05 g - metil-para-idrossibenzoato 0,2 g - acqua depurata q.b. a 100 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 031220054 - «1,5 G/100 G crema» tubo 50 gr.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04134

Rettifica al decreto G n. 608 del 22 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale «Sodio Cromoglicato Hexan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 421 del 2 aprile 2004

Medicinale: SODIO CROMOGLICATO HEXAN.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), centro direzionale Colleoni palazzo Andromeda - via Paracelso, 16, c.a.p. 20041, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 608 del 22 novembre 2003.

Al decreto G n. 608 del 22 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2004, è apportata la seguente rettifica: il paragrafo relativo alla denominazione del medicinale è modificato:

da: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: «SODIO CROMOGLICATO HEXAN»;

a: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: «SODIO CROMOGLICATO».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032793010/G - «2% spray nasale, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 032793022/G - «2% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Il paragrafo relativo alla descrizione della composizione, limitatamente agli eccipienti, è modificato:

per la confezione - «2% spray nasale, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 032793010/G:

da: eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo 70, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo 70%, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Per la confezione - «2% collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 032793022/G:

da: eccipienti: Benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

a: eccipienti: Benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo 70%, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04132

Rettifica al decreto G n. 548 del 7 novembre 2003 relativo alla specialità medicinale «Sodio Cloruro»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 422 del 2 aprile 2004

Medicinale: SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (De).

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G n. 548 del 7 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale: Sodio cloruro.

Al decreto G n. 548 del 7 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2003 è apportata la seguente rettifica: il paragrafo relativo al «Produttore» è modificato:

da: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Cari Braun Strasse, 1 (tutte);

da: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona - Spagna), Carretera de Terrassa, 121 (tutte);

a: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania) Mistelweg, 2 (tutte);

a: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona - Spagna) Carretera de Terrassa, 121 (tutte)

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030902466/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 20 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030902478/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 20 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030902480/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 20 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030902492/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 20 fiale 20 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04133

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la richiesta presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Caserta, dall'Unione provinciale agricoltori di Caserta, dalla Ponderazione italiana agricoltori di Caserta, e trasmessa con parere favorevole dalla Regione Campania, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Aversa», annesso al decreto ministeriale di riconoscimento del 31 luglio 1993 e successive modifiche;

Valutate le motivazioni a sostegno della richiesta e delle modifiche proposte;

Visto il Regolamento del Consiglio 1493 del 17 maggio 1999, Allegato VI;

Ritenuto non potersi procedere ad un ulteriore periodo di proroga relativo alla spumantizzazione in autoclave fuori della zona di produzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del disciplinare sopra citato, in mancanza di documentazione probatoria atta a documentare l'uso tradizionale della pratica della elaborazione in zona situata non nelle immediate vicinanze della regione determinata;

Ha espresso all'unanimità parere sfavorevole all'accoglimento di detta richiesta.

Il direttore generale, preso atto del parere espresso sopra riportato, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, e solo per essi, comunica che la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aversa» presentata dagli interessati non è stata accolta, e che pertanto il procedimento è concluso.

04A04176

Comunicato relativo alla circolare del 2 dicembre 2003, riguardante l'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

Si comunica che i termini previsti per l'istruttoria dei contratti di filiera, di cui al punto 5 della circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2004 sono da intendersi espressi in giorni lavorativi, in analogia con quanto previsto al punto 5.1, relativo all'esame di ricevibilità della domanda.

Tutte le comunicazioni relative ai contratti di filiera sono disponibili anche sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali al seguente indirizzo: http://www.politicheagricole.it/IMPRESA/AGROIND/HOME.ASP

04A04177

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'Organismo Istituto Giordano S.p.a. all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 l'Organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale laboratorio di prova per adesivi di posa per piastrelle in ceramica di impiego in pavimentazioni interne ed esterne e rivestimenti interni ed esterni di pareti e soffitti sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A04173

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto riguardante una centrale termoelettrica a ciclo combinato, ubicata all'interno dell'area per lo sviluppo industriale di Modugno, e relative opere connesse, che interesserà i comuni di Modugno, Bitonto e Palo del Colle, presentato dalla società Energia S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 0289 del 6 aprile 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto riguardante una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano della potenza complessiva di circa 750 MWe, ubicata all'interno dell'Area per lo sviluppo industriale di Bari-Modugno e relative opere connesse consistenti in un metanodotto della lunghezza di circa 1,2 km che interesserà i comuni di Modugno e Bitonto di connessione all'esistente stazione di smistamento del gas ad alta pressione (stazione impianto di Monteladrone) in Comune di Bitonto ed in un elettrodotto di connessione alla RNT a 380 kV (linea Bari ovest-Foggia) della lunghezza di circa 5,4 km che verrà realizzato in parte in cavo (3,3 km) ed in parte in aereo (2,1 km) che interesserà i Comuni di Modugno, Bitonto, Palo del Colle, presentato dalla società Energia S.p.A. con sede in via G.B. Pirelli, 20 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http: www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A04172

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo:

Marchio	Impresa	Sede
49 - BG	Laboratorio oreficeria di Bellometti Renato	via Marconi, 15 - Zanica (Bergamo)
94 - BG	Maculotti Eugenio	p.zza SS. Redentore, 3 Sarnico (Bergamo)
103 - BG	Laboratorio orafo di Corlazzoli Elio	via 1º maggio, 6 - Vall'Alta di Albino Bergamo
105 - BG	Gotti Giuseppe	via Giovanni XXIII - Zanica (Bergamo)
120 - BG	Laboratorio orafo di Trussardi Mauro	via Querena, 32 - Clusone (Bergamo)
138 - BG	Dama Gioielli S.r.l.	via Zelasco, 1 - Bergamo

I punzoni in dotazione alle ditte sopraelencate sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Bergamo che, ha provveduto al ritiro e alla deformazione.

04A04174

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 096 del 17 marzo 2004:

n. marchio 155-TV, Mori 70 Arte orafa di Mori Massimiliano, viale Burchiellati n. 70 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A04175

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottolencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuno indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 62 del 1° aprile 2004

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
36 RA	Savelli Francesco	Bagnacavallo	01	—

Si diffidano gli eventi detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

04A04281

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 130 del 19 marzo 2004 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cefotaxima Benedetti"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2004).

Nel l'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 26, seconda colonna, al ventunesimo rigo, dove è scritto: «medicinale: *CIFOTAXIMA;*», leggasi: «medicinale: *CEFOTAXIMA;».*

04A04280

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401097/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77